

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4531-B

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CARUSO Antonino, PINTO, SENESE, CENTARO,
PREIONI, CALLEGARO, PETTINATO, CORTELLONI e BUCCIERO**

(V. Stampato n. 4531)

*approvato dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica
il 16 marzo 2000*

(V. Stampato Camera n. 6885)

*modificato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
il 6 giugno 2000*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l’8 giugno 2000*

—————

Disposizioni inerenti all’adozione delle misure minime di
sicurezza nel trattamento dei dati personali previste
dall’articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675

—————

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

(Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, non si applicano sino al 30 aprile 2000 e, limitatamente ai soggetti che, trovandosi nelle condizioni di cui ai commi seguenti, si avvalgano della facoltà di cui al comma 2 del presente articolo, per un ulteriore periodo di dodici mesi decorrente dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 41, comma 3, della citata legge n. 675 del 1996. Continua ad applicarsi, anche per tale periodo, quanto previsto dagli articoli 15, comma 1, e 41, comma 3, ultimo periodo, della medesima legge n. 675 del 1996.

2. I soggetti tenuti all'adozione delle misure minime di sicurezza previste dall'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che abbiano avviato, anteriormente al 29 marzo 2000, un programma di adeguamento delle procedure di trattamento di dati personali in conformità alle prescrizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, possono procedere al relativo completamento entro il termine del 29 marzo 2001.

3. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata a condizione che il soggetto interessato formi e sottoscriva, anteriormente

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675)

1. In sede di prima applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, possono essere adottate entro il 31 dicembre 2000 dai soggetti che documentino per iscritto le particolari esigenze tecniche e organizzative che rendono necessario avvalersi di un termine più ampio di quello previsto dall'articolo 41, comma 3, della medesima legge n. 675 del 1996.

Soppresso

2. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge con

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

alla data del 30 aprile 2000, un documento avente data certa, da cui risultino:

a) tutti i dati, secondo le definizioni contenute nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, del titolare e del responsabile del trattamento, nonché, se esistente, dell'amministratore di sistema;

b) la sintetica esposizione degli elementi caratterizzanti il programma in corso di attuazione e delle singole fasi in cui lo stesso è eventualmente ripartito;

c) la specificazione degli accorgimenti già adottati e della parte del programma o della parte delle eventuali singole fasi, ovvero delle eventuali singole fasi, già completate;

d) l'indicazione degli indirizzi di intervento individuati per l'adozione delle più ampie misure di sicurezza previste dall'articolo 15, comma 1, della citata legge n. 675 del 1996.

4. Il documento di cui al comma 3 deve essere conservato presso di sé a cura del soggetto interessato e deve essere inviato in copia autentica al Garante per la protezione dei dati personali di cui all'articolo 30 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ove lo stesso ne faccia richiesta e nei termini dallo stesso indicati.

5. La falsità dei dati contenuti nel documento di cui al comma 3 comporta la decadenza dall'esercizio della facoltà di cui al comma 2. Il dichiarante è altresì punito ai sensi dell'articolo 483, primo comma, del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

atto avente data certa e deve contenere una esposizione sintetica delle informazioni necessarie, da cui risultino:

soppressa

soppressa

a) gli accorgimenti da adottare o già adottati e gli elementi che caratterizzano il programma di adeguamento, nonché le singole fasi in cui esso è eventualmente ripartito;

b) le linee-guida previste per dare piena attuazione alle misure minime di sicurezza, la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell'articolo 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonché alle più ampie misure di sicurezza previste dal comma 1 dell'articolo 15 della medesima legge n. 675 del 1996.

Soppresso

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

6. La violazione degli obblighi di cui al comma 4 o l'incompletezza del documento di cui al comma 3 comporta la decadenza dall'esercizio della facoltà di cui al comma 2.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso

Art. 2.

(Entrata in vigore)

Identico.